



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste n. 63
65027 Pratola Peligna (AQ)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ART. 15 DEL D.LGS. 228/2001

Approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 10 del 28.06.2024

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione e gestione dell'Elenco degli operatori economici con qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. per l'affidamento delle attività previste dall'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in attuazione delle linee di indirizzo contenute nell'art. 3, co. 1 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

Ai sensi del presente regolamento, le istanze di iscrizione all'“Elenco”, di seguito definito anche “Albo”, e le relative dichiarazioni e documentazione trasmesse degli operatori economici (O.E.), hanno lo scopo di manifestare la volontà degli istanti di iscriversi all'Elenco e partecipare alle procedure di affidamento per le attività richiamate al precedente punto, senza che l'iscrizione comporti vincolo alcuno in capo al Consorzio per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

L'istituzione dell'Elenco non costituisce, pertanto, l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. L'istituzione dell'Albo, infatti, non preclude alla Stazione appaltante di procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente nel rispetto del principio dell'economicità e gestione del rischio.

La Stazione appaltante si riserva di procedere, ove lo ritenga necessario o opportuno, alla pubblicazione di avvisi di manifestazione d'interesse / indagini di mercato, senza che tale scelta possa essere intesa come violazione di diritti in capo agli operatori economici iscritti all'Albo.

Le procedure per gli affidamenti agli imprenditori agricoli iscritti all'Albo, sono eseguite in modalità digitalizzata dalla struttura operativa del Consorzio mediante l'impiego della piattaforma *e-procurement* in uso, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici ed entro i limiti delle soglie previste dall'art. 15, co. 2 del d.lgs. 228/2001, dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 2 – Struttura dell'Elenco

L'elenco è suddiviso in tre sezioni, una per ciascun sub-ambito territoriale (Valle Aterno, Valle Tirino e Valle Peligna) con sottosezioni composte dai Comuni o aree omogenee appartenenti ad uno o più comuni in relazione alla conformazione morfologica del territorio.

Ciascun O.E. ha facoltà di iscriversi ad una o più sezioni e sottosezioni.

L'Elenco è gestito attraverso la tenuta di un Albo aggiornato direttamente dalla struttura tecnica del Consorzio, che ne individua il responsabile della tenuta, o attraverso la piattaforma di *e-procurement* in uso.

Art. 3 – Costituzione dell'Elenco e durata

L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Consorzio di Bonifica Interno, in qualità di Stazione appaltante, di realizzare un Albo di imprenditori agricoli operanti all'interno del comprensorio ed iscritti al catasto consortile da cui possono essere selezionati, nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa, gli operatori da invitare a procedure di affidamento diretto o procedura negoziata per



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO

Bacino Aterno e Sagittario

Via Trieste n. 63

65027 Pratola Peligna (AQ)

L'esecuzione delle attività previste dall'art. 15 del d.lgs. 228/2001.

L'Elenco, in fase di prima attuazione del presente regolamento, entra in vigore dopo un periodo di pubblicazione dell'avviso di almeno 30 giorni di calendario.

L'avviso della costituzione dell'Elenco è pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica Interno www.cbaternosagittario.it nella Sezione "TRASPARENZA" nella categoria "Bandi di gara e contratti".

L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, consentendo all'O.E. interessato di iscriversi in qualsiasi momento a far data dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'Albo.

L'Elenco è costantemente aggiornato dalla struttura amministrativa del Consorzio a seguito dell'accettazione di nuove richieste di iscrizione o per la cancellazione degli iscritti che abbiano perso i requisiti.

Ai fini della iscrizione all'Albo è istituita una commissione alla quale sono assegnati i seguenti compiti e le seguenti funzioni:

- a) ricevimento della richiesta di iscrizione e della documentazione presentata dall'O.E.;
- b) valutazione della documentazione presentata;
- c) accoglimento o rigetto dell'istanza.

La commissione di valutazione è composta dal Direttore Unico del Consorzio e dai Funzionari responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa e conclude il procedimento istruttorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La commissione può procedere alla conclusione dei procedimenti anche con la presenza di un solo Funzionario.

L'operatore economico è iscritto all'Albo a seguito della conclusione con esito positivo del procedimento di valutazione. La commissione comunica l'avvenuta conclusione del procedimento al responsabile (interno o esterno) che cura la tenuta dell'Albo per l'iscrizione dell'O.E. ammesso.

È competenza del Direttore Unico provvedere all'invio all'O.E. della comunicazione di avvenuta iscrizione o di rigetto, comunicando, in quest'ultima ipotesi, le ragioni del diniego.

In ordine all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, l'O.E. ai fini dell'abilitazione all'Albo, deve trasmettere, allegata all'ista di iscrizione, apposita autocertificazione in termini di legge.

Art. 4 – Soggetti ammessi all'Elenco

L'iscrizione all'Elenco degli operatori economici esecutori di lavori è consentita esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

La qualifica di imprenditore agricolo viene certificata dall'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c. tramite la presentazione dalla visura camerale attestante almeno un codice ATECO riferito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c.

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

Gli operatori economici per l'affidamento dei lavori devono possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

- 1) assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice Appalti;
- 2) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159;



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO

Bacino Aterno e Sagittario

Via Trieste n. 63

65027 Pratola Peligna (AQ)

3) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 09/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Nel caso di partecipazione in forma associata, l'assenza delle cause di esclusione deve sussistere sia per il soggetto mandatario che per tutti i mandanti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

È ammessa l'iscrizione, ai sensi e per le finalità di quanto previsto nel d.lgs. 228/2001 e ss.mm.ii., esclusivamente agli O.E. che risultano iscritti come persona fisica o giuridica:

- nell'elenco dedicato agli "Imprenditori agricoli" se l'operatore è iscritto in Camera di Commercio nella sezione speciale "imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività agricola";
- nell'elenco dedicato a "Società cooperative e loro consorzi agricoli forestali" se l'operatore è iscritto in Camera di Commercio come cooperativa o Consorzio con oggetto sociale attinente, direttamente o indirettamente, all'esecuzione di lavori di tipo forestale.

REQUISITI SPECIFICI

- 1) essere iscritto al Catasto del Consorzio;
- 2) essere in regola con il pagamento del tributo consortile;
- 3) non avere con il Consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria.

Art. 6 – Cancellazione dall'Elenco

L'iscrizione all'Albo pone in capo all'O.E. l'obbligo, di partecipare alle procedure di gara indette dal Consorzio e quindi di rispondere agli inviti.

Qualora nel corso del triennio l'O.E. non risponda a n. 3 inviti, si procede alla cancellazione dell'O.E. dall'Albo. A tal fine, il Funzionario responsabile dell'Area Tecnica monitora annualmente la partecipazione degli O.E., provvedendo a notificare al Direttore Unico il raggiungimento di n. 3 mancate risposte alle richieste di offerte trasmesse dal Consorzio per la conseguente cancellazione dall'Albo.

La cancellazione è effettuata anche nella ipotesi di non corretta/completa esecuzione dei lavori da parte dell'O.E. affidatario, nella ipotesi in cui si sia addivenuti alla rescissione del contratto di affidamento e/o nella ipotesi in cui non sia stato possibile emettere il Certificato di regolare esecuzione del lavoro/servizio o collaudo, e/o nelle ipotesi in cui si siano applicati penali per ritardato adempimento da parte dell'O.E. In questi casi è onere del RUP richiedere al responsabile della tenuta dell'Albo la cancellazione dell'O.E.

La cancellazione dell'O.E. è disposta d'ufficio nel caso di mancato pagamento del tributo consortile entro il termine previsto dal sollecito di pagamento emesso dall'agente di riscossione.

Gli operatori economici cancellati dall'Albo non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data dell'adozione del provvedimento di cancellazione o dei provvedimenti interdittivi che hanno in qualche modo interessato l'operatore economico iscritto.

Art. 7 – Utilizzo dell'Elenco – Affidamento dei lavori

L'elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l'espletamento delle



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO

Bacino Aterno e Sagittario

Via Trieste n. 63

65027 Pratola Peligna (AQ)

procedure di affidamento diretto ai sensi della normativa vigente in tema di contratti pubblici, fatte salve le deroghe previste dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 228/2001 e nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui al d.lgs. 36/2023.

L'assegnazione di lavori a ciascun operatore economico è effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, con procedura di affidamento diretto ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 entro i seguenti limiti di importo annuale:

- a) imprenditori agricoli singoli € 50.000,00;
- b) imprenditori agricoli in forma associata € 149.999,99.

Il Consorzio trasmette all'O.E. iscritto all'Albo l'elenco dei lavori messi a gara unitamente al relativo computo metrico estimativo. L'O.E., tenuto conto delle proprie capacità tecniche ed organizzative in relazione alla tipologia e al calendario dei lavori richiesti, seleziona i lotti di interesse formulando la propria offerta economica in riferimento alla quotazione effettuata dal Consorzio sulla base del prezzario regionale in vigore.

I lotti predisposti dal Consorzio non possono essere frazionati dagli operatori economici.

Gli O.E. iscritti all'Elenco possono presentare offerte per l'esecuzione di lavori anche in forma associata indicando il soggetto a cui abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La partecipazione in forma associata esclude l'O.E. dalla partecipazione singola e viceversa. In caso di offerte ricevute da un

O.E. sia in forma singola che associata, viene annullata l'offerta in forma associata.

Il programma annuale dei lavori di manutenzione sui corpi idrici gestiti dal Consorzio è approvato dall'organo politico competente secondo il dettato statutario ed è disciplinato dal relativo bando predisposto dalla struttura amministrativa.

La gestione degli affidamenti dei lavori, di pertinenza della struttura amministrativa nel rispetto dei criteri di riparto delle competenze tra organi politici e organi gestionali, viene attuata attraverso la piattaforma di *e-procurement* utilizzata dal Consorzio o con le ulteriori modalità previste dalle vigenti norme in materia di appalti pubblici.

La selezione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori è effettuata sulla base della migliore offerta economica ricevuta dai concorrenti per ciascun lotto messo a gara, elaborato sul computo metrico estimativo predisposto dall'ufficio tecnico valorizzato col vigente prezzario regionale.

Nei procedimenti di affidamento successivi al primo, la Stazione appaltante tiene conto anche della valutazione qualitativa effettuata sull'operatore nello svolgimento dei lavori nelle precedenti annualità.

La Stazione appaltante, al fine di garantire la più efficiente gestione economica degli appalti, periodicamente verifica i prezzi di mercato dei lavori da affidare acquisendo, attraverso le procedure ordinarie, offerte da operatori economici non iscritti all'Albo.

Art. 8 – Affidamenti di lavori per un importo pari o superiore a € 150.000,00

Gli operatori economici iscritti all'Albo hanno facoltà di presentare offerte in forma associata anche per importi superiori a € 150.000,00



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO

Bacino Aterno e Sagittario

Via Trieste n. 63

65027 Pratola Peligna (AQ)



entro il limite massimo dell'importo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 228/2001, pari ad € 300.000,00 annui.

La struttura operativa del Consorzio, effettuata la valutazione tecnico-economica dell'offerta presentata, fermo restando la necessità e l'opportunità di garantire - a parità di condizioni - una distribuzione su tutti gli operatori iscritti all'Albo, definisce la tipologia di affidamento più opportuna da adottare.

In caso di affidamento di lavori per un importo pari o superiore a € 150.000,00 la Stazione appaltante adotta la procedura negoziata prevista dall'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023.

Eventuali affidamenti di lavori per importi superiori alla soglia prevista dal comma 2, dell'art. 15, del d.lgs. 228/2001 sono effettuati con le procedure ordinarie previste dal d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Rinvio – Norme speciali, transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Le disposizioni del presente regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative. Per la parte non disciplinata con il presente regolamento si rinvia al codice dei contratti e all'allegato II.1 dello stesso nonché al d.lgs. 228/2001.

Per quanto specificatamente non previsto, si fa rinvio alla normativa prevista per le Amministrazioni dello Stato per quanto compatibili, alle leggi regionali e all'avviso pubblico di costituzione dell'Albo.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento – contenente normazione di diritto pubblico – entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Regionale come previsto dal comma 2, lett. b) dell'art. 15 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.